



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/83 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 382

del 24 settembre 2020

Prot. Gen. n. 76036

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** della nota n.74615 del 21 settembre 2020 con cui la soc. Gemis s.r.l. chiede, per conto della soc. ACEA ATO 2 s.p.a., l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione e di interdizione veicolare in via Traiana, per il giorno 01 ottobre 2020, al fine di consentire i lavori di ripristino del manto stradale a seguito di scavi per interventi sulla condotta fognaria;
- **CONSIDERATI** gli orari in cui si evidenzia un aumento del traffico cittadino, si ritiene necessario effettuare i lavori negli orari sotto indicati;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

dalle ore **07:00** fino alle ore **17:00** del giorno **01 ottobre 2020**, in:

1. VIA TRAIANA e VIA F. GUGLIELMI:

- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di interdizione veicolare, ad esclusione dei veicoli della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo;
- l'utilizzo di movieri per le deviazioni veicolari alle intersezioni tra corso Centocelle e via F. Guglielmi e via Risorgimento con via Traiana, nonché per favorire l'uscita, dall'area interdetta, dei veicoli in sosta, in sicurezza;

2. VIA TRAIANA:

- **lato Roma del tratto compreso tra i civici 43/b e 63:**
- **lato Grosseto del tratto compreso tra largo Cavour e via Istria:**
l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei veicoli della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla soc. ACEA ATO 2 S.p.A.:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
 - per il posizionamento della segnaletica temporanea di sosta vietata con rimozione, da collocarsi almeno 48h prima dell'inizio dei lavori;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle società C.S.P. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Trenitalia s.p.a. Direzione regionale Lazio, per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI